



Ordinanza n° 25 del 18.06.2008

OGGETTO: Provvedimenti per la **DISINFESTAZIONE** e contenimento della **ZANZARA TIGRE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Considerato

- che nel territorio comunale è stata accertata la presenza dell'*Aedes albopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre" (zanzara nera con bande bianche sulle zampe, all'addome ed una singola striscia bianca sul dorso);
- che la presenza della zanzara tigre risulta in costante aumento, nonostante gli interventi di bonifica effettuati dall'Amministrazione Comunale in aree pubbliche (caditoie, griglie stradali, parchi, ecc.);
- che la diffusione della zanzara tigre causa notevole disagio alla popolazione e potrebbe rappresentare un rischio per la salute quali possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive come indicato anche dall'ULSS n. 22;
- accertato in sostanza che vi è la necessità di prevedere una più estesa campagna di intervento, prevedendo interventi di prevenzione e di disinfestazione in ambienti privati;

Considerato

- che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante (piccole raccolte di acqua stagnante o a lento deflusso quali tombini, barattoli, sottovasi, bacinelle, contenitori per l'irrigazione, annaffiatoi, copertoni abbandonati, buste di plastica ecc.);
- che le uova, se sommerse dall'acqua, si sviluppano in larve generalmente nel periodo da maggio ad ottobre;
- che la zanzara tigre presenta una scarsa mobilità e che quindi una presenza consistente è indice di un vicino focolaio larvale generalmente ubicato in proprietà privata;
- che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento degli adulti;
- che la zanzara tigre può essere contenuta con un attento e costante controllo dei giardini privati, prima che delle aree pubbliche dove comunque il Comune deve continuare ad effettuare azioni preventive e interventi di disinfestazione;

Ravvisata la necessità di disporre alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale misure di prevenzione e disinfestazione contro la zanzara tigre, per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto che l'ULSS 22 raccomanda che sulle modalità di prevenzione dell'infestazione, previa adozione di opportuni strumenti dispositivi/regolamentari, sia esercitata una generale azione di vigilanza da parte degli organini di Polizia Locale;

Visto altresì le linee guida elaborate dal gruppo tecnico di lavoro istituito dal Dipartimento per la Prevenzione della Regione Veneto approvate con DGRV n. 324 del 14/02/2006;

ORDINA

Alla cittadinanza, con particolare attenzione al periodo da maggio a fine ottobre

- **Di non abbandonare** negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi e all'interno delle abitazioni, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi bacinelle, barattoli, secchi, bottiglie e sottovasi (ove si tratti di oggetti non abbandonati ma sotto controllo, procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica od ad uno svuoto completo settimanale);
- **Di svuotare** giornalmente i contenitori d'uso comune, come sottovasi, piccoli abbeveratoi, annaffiatoi (l'acqua di svuoto non deve essere immessa nei tombini bensì dispersa direttamente sul terreno);
- **Di coprire** eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche e bidoni per l'irrigazione con coperture ermetiche rigide o reti zanzariere;
- **Di verificare** che le grondaie non siano ostruite e che l'acqua possa defluire rapidamente, tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce e rifiuti d'ogni genere provvedendo affinché non si formino ristagni d'acqua, curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **Di svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;



Comune di Cavaion Veronese

PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Tributi - Ecologia

DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE IN PROPRIETÀ PRIVATA A TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDA:

- l'acqua stagnante presente in tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;
 - l'acqua stagnante nei contenitori non rimovibili (nei piccoli contenitori è utile introdurre filamenti di rame in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua sostituendoli quando ossidati);
- La periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.

IN PARTICOLARE ORDINA

ai responsabili dei cantieri:

- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

ai proprietari di aree urbanizzate non ancora edificate o in corso di edificazione di tenere costantemente tagliata l'erba e/o la vegetazione spontanea, ad altezza tale da impedire l'ombreggiamento del terreno;

ai conduttori di orti di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e/o teli in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere serbatoi d'acqua con coperchi rigidi a tenuta ermetica o con rete zanzariera ben fissata.

Fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati allorché nelle aree private si riscontri una diffusa presenza d'insetti adulti, i soggetti utilizzatori devono provvedere immediatamente a propria cura ad interventi adulcicidi preferibilmente avvalendosi di imprese specializzate;

AVVERTE

- che la responsabilità per eventuali inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre del sito o immobile in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che la violazione a quanto previsto dalla presente ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €. (art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) oltre l'obbligo di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema.
- che la Polizia Municipale è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni;

DISPONE

- Che la vigilanza si eserciti tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti d'acquisto o delle etichette identificative dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti privati;
- Che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, il Comune provveda ad effettuare direttamente trattamenti adulcicidi e/o larvicidi e di rimozione dei focolai larvali, provvedendo se del caso con separati ed ulteriori provvedimenti contingibili/urgenti volti ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati e ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune;
- Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché pubblicazione sul sito internet del comune.

INFORMA

Che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti come sopra.

Cavaion Veronese 17.06.2008



Ufficio Ecologia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Donini Marco)